



Cystische Fibrose Schweiz  
Mucoviscidose Suisse  
Fibrosi Cistica Svizzera  
Cystic Fibrosis Switzerland

---

## FCS, Fibrosi Cistica Svizzera

---

# Statuto

Versione originale approvata all'Assemblea generale del 20 maggio 2006 a Berna.

1<sup>a</sup> revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 26 aprile 2008 a Berna.

2<sup>a</sup> revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 9 aprile 2016 a Berna.

3<sup>a</sup> revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale straordinaria 2020  
(votazione scritta dal 19 agosto 2020 all'11 settembre 2020)

4<sup>a</sup> revisione dello statuto approvata all'Assemblea generale del 25 maggio 2024 a Berna

## **Contenuto**

**I. Denominazione, sede e scopo**

**II. Membri**

**III. Organizzazione**

**IV. Finanze e altre disposizioni**

**V. Disposizioni finali**

## I. Denominazione, sede e scopo

<b>Art. 1</b> <i>Denominazione, forma giuridica</i>	1	<p>Sotto la denominazione</p> <p>Cystische Fibrose Schweiz CFS</p> <p>Mucoviscidose Suisse MVS</p> <p>Fibrosi Cistica Svizzera FCS</p> <p>Cystic Fibrosis Switzerland CFS</p> <p>è costituita una società di utilità pubblica ai sensi degli art. 60 segg CC.</p>
<i>Sede</i>	2	<p>La FCS ha la sua sede presso la segreteria.</p>
<i>Carattere</i>	3	<p>La FCS s'intende quale suprema organizzazione svizzera delle persone affette da FC.</p>

<b>Art. 2</b> <i>Scopo</i>		<p>La FCS è una organizzazione nonprofit e persegue con il suo lavoro i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Promozione dell'iniziativa personale</li> <li>b) Consulenza delle persone affette da FC, informazione e sostegno</li> <li>c) Promozione della ricerca sulla causa e trattamento della FC</li> <li>d) Intrattenere i contatti con le organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che perseguono obiettivi simili.</li> <li>e) Far conoscere la FC</li> </ul>
-------------------------------	--	---

## II. Membri

<b>Art. 3</b> <i>Categorie di membri</i>	1	<p>La FCS distingue tra le seguenti categorie di membri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membri singoli</li> <li>b) Membri simpatizzanti</li> <li>c) Membri collettivi</li> <li>d) Membri onorari</li> <li>e) Presidenti onorari/e</li> </ul>
<i>Membri singoli</i>	2	<p>Possono diventare membri singoli della FCS le persone fisiche che hanno compiuto il 16° anno d'età e che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Affette da FC</li> <li>b) Genitori e parenti di persone affette da FC</li> <li>c) Specialisti e specialiste come personale medico, terapisti e terapisti, assistenti sociali, nutrizionisti e nutrizioniste, personale infermieristico e scienziati e scienziate impegnati nell'attività di ricerca nel campo della FC</li> </ul>
<i>Membri simpatizzanti</i>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Possono diventare membri simpatizzanti della FCS le persone fisiche che abbiano compiuto il 16° anno di età.</li> <li>b) Non devono avere un legame diretto con la FC, ma devono sostenere gli obiettivi della FCS.</li> <li>c) Si diventa membri simpatizzanti versando un importo a discrezione di ciascun richiedente. L'importo minimo relativo alla categoria dei membri simpatizzanti viene stabilito dall'Assemblea generale.</li> </ul>
<i>Membri collettivi</i>	4	<p>Possono diventare membri collettivi le associazioni e organizzazioni nazionali e cantonali dotate di propria personalità giuridica che abbiano attinenza con la FCS, ne sostengano gli interessi e siano estranee a qualsiasi finalità commerciale nel settore della FC.</p>
<i>Membri onorari</i>	5	<p>Possono essere nominati membri onorari le persone che si sono particolarmente prodigate per la consulenza delle persone affette da FC, per la ricerca sulla FC oppure per la FCS come organizzazione.</p>
<i>Presidenti onorari/e</i>	6	<p>Possono essere nominati presidenti onorari e onorarie gli e le ex presidenti della FCS che ne siano stati alla guida per almeno due mandati, ne abbiano favorito positivamente lo sviluppo e che abbiano contribuito in modo particolarmente meritevole alla gestione dell'associazione.</p>

<b>Art. 4</b> <i>Ammissione di membri</i>	1	a) I membri singoli e i membri simpatizzanti sono ammessi dalla segreteria. b) I membri collettivi sono ammessi dal comitato. c) L'ammissione di membri singoli, simpatizzanti e collettivi può essere rifiutata senza motivazione.
<i>Nomina di membri onorari</i>	2	a) La nomina di membri onorari della FCS ha seguito tramite l'Assemblea generale su richiesta del comitato. b) I membri onorari sono esonerati da ogni obbligo finanziario nei confronti della FCS. c) Si diventa membri onorari in seguito al riconoscimento dei servizi resi alla FCS. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a un organo della FCS. d) I membri onorari godono degli stessi diritti e obblighi dei singoli membri.
<i>Nomina dei presidenti onorari e delle presidenti onorarie</i>	3	a) I presidenti onorari e le presidenti onorarie della FCS sono nominati dall'Assemblea generale su richiesta del comitato. b) I presidenti onorari e le presidenti onorarie sono esenti da qualsiasi obbligo finanziario nei confronti della FCS. c) I presidenti onorari e le presidenti onorarie vengono nominati in riconoscimento dei servizi resi alla FCS. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a un organo della FCS. d) Per il resto, i presidenti onorari e le presidenti onorarie godono degli stessi diritti e obblighi dei membri singoli.
<i>Diritti e doveri dei membri</i>	4	I membri della FCS hanno i seguenti diritti e doveri: a) Utilizzo di prestazioni della FCS b) Cooperazione nell'ambito dell'Assemblea generale (AG) c) Riconoscimento dello statuto della FCS e rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea generale. d) Pagamento della quota sociale annua (se è previsto un contributo).
<i>Disdetta</i>	5	L'appartenenza di membro della FCS può essere disdetta per la fine di ogni anno solare. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto alla segreteria.

<i>Esclusione</i>	<sup>6</sup>	Il comitato ha la facoltà d'escludere membri della FCS nei seguenti casi: a) Se comprovato che abbiano agito contro gli interessi della FCS. b) Se non soddisfano i loro obblighi finanziari verso la FCS.
<b>Art. 5</b>	<sup>1</sup>	<i>Abrogato</i>
		<i>Abrogato</i>
<b>Art. 6</b> <i>Diritto al patrimonio dell'associazione</i>		I membri uscenti o esclusi nonché i sostenitori e le sostenitrici non hanno alcun diritto al patrimonio della FCS.

### III. Organizzazione

<b>Art. 7</b> <i>Organi</i>		<p>Gli organi della FCS sono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'Assemblea generale</li> <li>b) L'Ufficio di revisione</li> <li>c) Il comitato</li> <li>d) Le commissioni e i gruppi di lavoro coinvolti in progetti</li> <li>e) La segreteria</li> </ul>
<b>Art. 8</b> <i>Assemblea generale</i>	1	<p>L'Assemblea generale, composta da membri di tutte le categorie, è l'organo supremo della FCS.</p>
<i>Diritto di voto</i>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ciascun membro ha diritto a un voto.</li> <li>b) I membri del comitato e la direttrice / il direttore hanno voto consultivo e diritto di presentare istanza.</li> <li>c) Gli impiegati fissi della FCS non hanno diritto di voto anche se sono membri della FCS.</li> </ul>
<i>Delega di voto</i>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La delega di voto è ammessa per tutte le categorie di membri.</li> <li>b) La delega può essere conferita solo a membri della FCS. Un membro può esercitare la delega di voto per un massimo di 3 membri e dei relativi 3 voti.</li> <li>c) Le persone delegate devono legittimarsi presso l'Assemblea generale con una delega scritta.</li> </ul>
<i>Esecuzione</i>	4	<p>L'Assemblea generale annuale ha luogo almeno una volta all'anno, ogni volta mezzo anno dopo la chiusura dell'anno contabile.</p>
<i>Domande</i>	5	<p>La FCS fa la differenza tra due differenti tipi di domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Le domande da includere nell'ordine del giorno devono essere presentate al comitato, per iscritto e motivate, almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale.</li> <li>b) Le domande gli affari da trattare devono essere presentate al comitato, per iscritto e complete di motivazioni, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale.</li> </ul>
<i>Convocazione</i>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La convocazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.</li> <li>b) L'ordine del giorno nonché le proposte e la documentazione relativa agli affari sui quali bisogna deliberare devono essere allegati alla convocazione oppure pubblicati online sul sito della FCS.</li> </ul>

<i>Assemblee generali straordinarie</i>	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta dal comitato oppure da un quinto dei membri.</li> <li>b) L'Assemblea generale straordinaria deve aver luogo entro il termine di un mese dopo l'attuazione della domanda.</li> <li>c) La convocazione completa dell'ordine del giorno e della documentazione deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.</li> </ul>
<i>Compiti</i>	8	<p>L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'approvazione dell'immagine</li> <li>b) L'approvazione della pianificazione a media scadenza e della base finanziaria</li> <li>c) Approvazione del rapporto annuale</li> <li>d) Approvazione del conto annuale</li> <li>e) Approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione</li> <li>f) Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale</li> <li>g) Discarico del comitato</li> <li>h) Fissazione delle quote sociali</li> <li>i) Elezione della presidenza (composta da un membro oppure due) e dei membri del comitato</li> <li>j) Elezione dell'ufficio di revisione</li> <li>k) Nomina dei membri onorari, dei presidenti onorari e delle presidenti onorarie</li> <li>l) Elaborazione delle proposte dei membri</li> <li>m) Elaborazione dei ricorsi</li> <li>n) Approvazione delle revisioni dello statuto</li> <li>o) Scioglimento della FCS oppure unione con un'altra organizzazione</li> </ul>
<i>Presidenza delle sedute</i>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Le sedute dell'Assemblea generale sono dirette dalla presidenza.</li> <li>b) In caso di assenza della presidenza viene rappresentata da un altro membro del comitato.</li> </ul>

<i>Capacità di deliberare, deliberazione</i>	10	<p>a) Ogni Assemblea generale convocata legalmente è capace di deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti.</p> <p>b) Si può deliberare solo sugli affari citati sull'ordine del giorno.</p> <p>c) La deliberazione è realizzata mediante la semplice maggioranza dei voti dei membri presenti. La presidenza (che ha diritto a un voto) decide mediante voto decisivo nel caso di parità di voti.</p> <p>d) I cambiamenti dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti.</p> <p>e) Lo scioglimento della FCS oppure dell'unione della FCS con un'altra organizzazione richiede una maggioranza di tre quarti di tutti i membri.</p> <p>f) Le elezioni vengono effettuate nel primo scrutinio con l'assoluta maggioranza dei voti presenti. In un ballottaggio vale la relativa maggioranza dei voti dati.</p> <p>g) Le votazioni ed elezioni avvengono apertamente. Votazioni ed elezioni segrete possono essere deliberate dall'Assemblea generale con la maggioranza dei voti presenti.</p>
<i>Verbale</i>	11	Viene redatto un verbale sulle trattative, le deliberazioni e le elezioni dell'Assemblea.
<b>Art. 9</b> <i>Ufficio di revisione</i>	1	<p>a) L'Assemblea generale elegge una società fiduciaria professionale come ufficio di revisione.</p> <p>b) L'elezione vale per la durata di 1 anno in carica. L'Ufficio di revisione può essere proposto per la rielezione.</p>
<i>Compiti</i>	2	<p>L'ufficio di revisione ha i seguenti compiti:</p> <p>a) Esame della contabilità, del bilancio e della consistenza patrimoniale.</p> <p>b) Redazione di un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale.</p> <p>c) Formulazione di domande all'Assemblea generale.</p>

<b>Art. 10</b> <i>Comitato</i>	1	a) Il comitato è l'organo direttivo strategico della FCS. b) Esso si compone della presidenza e da altri quattro fino a sei membri. c) La direttrice / il direttore prende parte alle sedute del comitato con voto consultivo e diritto di presentare istanza. d) Il comitato si costituisce da sé ad eccezione della presidenza eletta/o dall'Assemblea generale.
<i>Durata in carica</i>	2	a) La durata in carica dei membri del comitato è di quattro anni. E' possibile una rielezione. b) Nel caso di dimissioni prima della fine della durata in carica viene eletta/o una/uno sostituta/to per il resto della durata in carica. c) Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.
<i>Compiti</i>	3	Il comitato adempie i seguenti compiti: a) Approvazione del programma annuale b) Approvazione del budget annuale c) Elezione / disdetta della direttrice / del direttore d) Ammissione di membri collettivi e) Esclusione di membri Stipulazione di contratti che sono importanti per la FCS nell'ambito della politica associativa. f) Preparazione dell'Assemblea generale g) Comando/guida della/del direttrice/direttore h) Nomina, controllo e scioglimento di commissioni e di gruppi di lavoro i) Emanazione del regolamento per i gruppi regionali e di ulteriori regolamenti. j) Regolamento della facoltà di firma k) Rappresentanza della FCS verso l'esterno l) Adempimento di tutti i compiti che non sono espressamente assegnati ad un altro organo.
<i>Presidenza delle sedute</i>	4	a) La presidenza presiede le sedute del comitato. b) In caso di assenza della presidenza viene rappresentata da un altro membro del comitato.

<i>Deliberazione</i>	5	<p>a) Il comitato è in numero legale se almeno la metà dei membri è presente.</p> <p>b) Il comitato delibera con la semplice maggioranza dei membri di comitato presenti. In caso di parità di voti la presidenza (con diritto a un voto) ha il voto decisivo.</p> <p>c) La deliberazione mediante circolare è ammessa se nessun membro di comitato richiede la trattativa orale. Una deliberazione è realizzata se l'assoluta maggioranza di tutti i membri del comitato l'approva.</p>
<b>Art. 11</b> <i>Commissioni e gruppi di lavoro coinvolti in progetti</i>	1	<p>a) Il comitato della FCS può costituire commissioni e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. Essi hanno la funzione di decisione e di preparazione preliminare all'attenzione del comitato.</p> <p>b) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono composti di regola da 5 fino a 7 persone.</p> <p>c) Le commissioni hanno un carattere permanente. I membri sono eletti o confermati dal comitato ogni 4 anni.</p> <p>d) I gruppi di lavoro sono in principio a tempo determinato e vengono sciolti dopo l'adempimento dei loro compiti.</p>
<i>Doveri e collaborazione</i>	2	<p>a) Le commissioni ed i gruppi di lavoro concordano con il comitato un incarico formulato per iscritto.</p> <p>b) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono sostenuti nel loro lavoro dalla segreteria.</p> <p>c) Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono tenuti a fare rapporto e a rendere conto al comitato.</p>
<b>Art. 12</b> <i>Segreteria</i>		<p>a) La segreteria è il centro operativo della FCS. Essa viene diretta dalla direttrice / dal direttore.</p> <p>b) La direttrice / il direttore sottostà al comitato della FCS nella forma della presidenza della FCS.</p> <p>c) I concreti compiti e competenze sono fissati dal comitato in un separato regolamento interno.</p>
<b>Art. 13</b> <i>Gruppi regionali</i>		<p>a) La FCS è divisa a livello regionale in gruppi legalmente dipendenti.</p> <p>b) I membri singoli della FCS, in base al loro indirizzo, sono attribuiti al loro rispettivo gruppo regionale.</p> <p>c) Il comitato emana un regolamento separato per la gestione dei gruppi regionali.</p>

#### IV. Finanze ed altre disposizioni

<b>Art. 14</b> <i>Entrate</i>	Le più importanti fonti d'entrata della FCS sono: a) Contratti di prestazioni e sovvenzioni da parte di enti di diritto pubblico b) Contributi dei membri c) Utili da manifestazioni d) Utili patrimoniali e) Doni, donazioni, legati, sponsoring, contributi di sostenitori
<b>Art. 15</b> <i>Responsabilità</i>	La FCS risponde solo con il patrimonio della società. Ogni responsabilità personale è esclusa.
<b>Art. 16</b> <i>Anno d'esercizio</i>	L'anno d'esercizio corrisponde all'anno solare.
<b>Art. 17</b> <i>Foro competente</i>	Il foro competente è alla sede della segreteria.

## V. Disposizioni finali

<b>Art. 18</b> <i>Revisione dello statuto</i>	1	Le mutazioni dello statuto richiedono una maggioranza di due terzi dei voti presenti.
<i>Scioglimento, unione</i>	2	Lo scioglimento della FCS oppure l'unione con un'altra organizzazione richiedono una maggioranza di tre quarti di tutti i membri.
<i>Trasferimento del patrimonio in caso di scioglimento</i>	3	In caso di scioglimento, l'utile e il capitale saranno destinati ad un'altra persona giuridica esente dall'imposta poiché riconosciuta di utilità pubblica, con simili obiettivi e sede in Svizzera.
<i>Valida versione di lingua</i>	4	a) Tutte le versioni linguistiche del presente statuto sono equivalenti. b) In casi di dubbio, fa testo la versione tedesca di questo statuto.
<i>Ultime mutazioni</i>	5	Il presente statuto è stato approvato il 25 maggio 2024 dall'Assemblea generale ed entra in vigore immediatamente. Esso sostituisce quello dell'11 settembre 2020.

Berna, 25 maggio 2024

Fibrosi Cistica Svizzera (FCS)



Reto Weibel  
Presidente



Peter Mendler  
Vicepresidente



Christina Eberle  
Direttrice